

SCHEDA

DL Sostegni ter, art. 2 - Rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Bando

TEMPISTICA

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 Maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 Maggio 2022.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, la presente misura è finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese di cui sopra devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività sopra indicate;
- b. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dal regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste per le micro e piccole imprese;
- d. non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

TIPO DI SOVVENZIONE

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- a. 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- b. 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c. 40% per cento per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

TIPO DI SOVVENZIONE

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo come sopra determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile. Agevolazione concessa in Quadro Temporaneo, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, in regime de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013). Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

RETROATTIVITÀ

NO

VINCOLI

Cumulabilità: Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a. con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- b. con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it